



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 150 del 30-12-2025

UFFICIO SEGRETERIA

Oggetto: DIVIETO DI VENDITA E CONSUMO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO IN LUOGHI PUBBLICI E DIVIETO DI INTRODUZIONE DI PRODOTTI PIROTECNICI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "HAPPY NEW YEAR 2026" DEL 31/12/2025.

IL SINDACO

PREMESSO che l'Amministrazione è consapevole che è suo compito precipuo salvaguardare la sicurezza urbana e l'incolumità di tutte quelle persone, turisti e cittadini, che frequentano gli ambiti della città di maggiore attrattività, turistica e sportiva, ai fini di svago o semplice passione;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Interno, in relazione all'esigenza di garantire condizioni di sicurezza pubblica a causa della minaccia terroristica, con circolari del Capo della Polizia, ha emanato direttive per la disciplina degli aspetti di safety e di security, al fine della individuazione delle migliori strategie operative in occasione di manifestazioni ed eventi pubblici, di qualunque tipo in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

CONSIDERATO che:

- il Comune di Fermignano ha ormai una tradizione consolidata nella organizzazione di eventi nel periodo Natale, che comportano la presenza simultanea di numerose persone sia nelle piazze che nei luoghi chiusi aperti al pubblico;
- in data 31/12/2025 si svolgerà in Piazza G. Garibaldi l'evento “HAPPY NEW YEAR 2026” con una prevista affluenza di pubblico molto consistente;

RILEVATA pertanto la necessità di disciplinare con il presente provvedimento alcuni aspetti relativi al consumo di bevande e all'utilizzo di prodotti pirotecnici al fine di evitare turbative al regolare svolgimento della manifestazione;

RITENUTO necessario ed urgente, pertanto, intervenire, a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall'incolumità e dalla sicurezza pubblica vietando:

- la vendita per asporto – sia in forma fissa che itinerante – di bevande contenute in bottiglie ed in contenitori di vetro, anche dispensate da distributori automatici;

- il consumo e la detenzione in luogo pubblico di bevande racchiuse in contenitori di vetro;
- la vendita e la detenzione di prodotti pirotecnici;

RITENUTI sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per l'adozione dei provvedimenti disciplinati dall'art. 54 comma 4 e 4 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D. L.vo 18.08.2000, n. 267, e s.m.i. ed in particolare, l'articolo 54, comma 4 e 4 bis;

ORDINA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è fatto divieto a chiunque di introdurre e far circolare bottiglie, bicchieri o contenitori di vetro per il consumo di bevande nell'area dell'iniziativa (Piazza G. Garibaldi), nei luoghi pubblici all'interno del centro storico e nelle aree limitrofe dalle ore 22:30 del 31/12/2025 alle ore 8:00 del 01/01/2026 in occasione della manifestazione "HAPPY NEW YEAR 2026".
2. Nelle aree e negli orari di cui al precedente punto 1) è fatto divieto di vendere in forma ambulante bevande contenute in bottiglie, bicchieri e contenitori di vetro in genere;
3. Ai titolari di pubblici esercizi (bar, circoli privati e attività artigianali) è imposto, all'interno dei locali, l'obbligo di somministrare bevande alcoliche in contenitori diversi dal vetro dalle ore 22:30 del 31/12/2025 alle ore 8:00 del 01/01/2026;
4. È fatto altresì divieto assoluto di detenere, far circolare vendere e utilizzare prodotti pirotecnici per le intere giornate del 31/12/2025 e del 01/01/2026 nell'area della manifestazione (Piazza G. Garibaldi), in tutto il centro storico e le aree limitrofe;
5. L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis, comma I-bis, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, e s.m.i. da euro 25,00 ad euro 500,00.
6. Per le violazioni di cui alla presente ordinanza, l'autorità competente ai sensi dell'art.18 delle Legge 24/11/1981, n.689, è il Sindaco;
7. L'Ufficio di Segreteria è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale e sul sito istituzionale dell'Ente, nonché di trasmettere il presente atto alla Prefettura UTG Pesaro Urbino, alla Stazione Carabinieri di Fermignano e al Comando della Polizia Locale;
8. Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
9. A norma dell'art.3, comma 4, della Legge 7/08/1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona.

IL SINDACO
F.to Dott. Emanuele FEDUZI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Ordinanza ORDINANZA DEL SINDACO n.29 del 30-12-2025 COMUNE DI FERMIGNANO

Della su estesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 30-12-2025 al 14-01-2026
Fermignano 30-12-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Giulia Pratelli